

Per rifugiati e richiedenti protezione internazionale, rinnovo del permesso anche senza residenza.

Una circolare del Viminale a questura e prefettura di Roma, chiarisce il diritto al permesso dei rifugiati anche quando senza fissa dimora



(redazionale) Roma, 23 giugno 2015 - Con una circolare datata 18 maggio 2015, ma resa nota solo ieri, il Viminale si rivolge al Prefetto ed al Questore di Roma, nonché alla Direzione Centrale Politiche Immigrazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per dirimere l'annosa questione della residenza per i titolari di protezione Internazionale.

Normalmente dopo il primo permesso di tre mesi, il richiedente asilo o protezione torna in questura per rinnovare il permesso e in qualche caso si è trovato di fronte al rifiuto delle autorità al rinnovo del permesso in quanto non poteva dimostrare un alloggio certo o una residenza anagrafica.

E' ben noto che, per chi fugge da conflitti o persecuzioni ed ottiene il diritto alla protezione internazionale in un paese europeo (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) uno dei problemi principali è proprio quello di un alloggio ed una residenza. Il fatto che l'Italia accolga un rifugiato, non comporta assolutamente assistenza per trovare un alloggio e, tantomeno, per lavorare. Finanziamenti e progetti per creare opportunità di ospitalità sono scarse e spesso osserviamo invasioni di strutture in periferia da parte anche di rifugiati, come il palazzo Saalam alla Romanina, Ponte Mammolo o il palazzo Natnet sulla Collatina o Tor Sapienza. C'è purtroppo anche chi dorme sotto i ponti o negli androni delle stazioni.

In questi casi può essere quasi impossibile iscriversi all'anagrafe e prendere la residenza, ma alcune Questure, come quella di Roma, ritengono che questa sia indispensabile per il permesso di soggiorno e così respingono le domande di rinnovo.

Dopo numerose proteste da parte di sindacati ed associazioni, in questi giorni il Ministero dell'Interno è intervenuto ed ha richiamato Questure e Comuni con una circolare.

“Il nostro ordinamento - scrive la circolare - riconosce com'è noto il diritto alla residenza per tutti i cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale... Nel caso dei rifugiati la residenza è anche oggetto della Convenzione di Ginevra in cui all'art. 26 prevede che “ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente nel territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza”.

Per il Viminale dunque: “Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio né della iscrizione anagrafica”. Il Ministero ricorda inoltre che anche chi non ha una “situazione alloggiativa effettiva” può essere

iscritto all'anagrafe nel registro dedicato alle persone "senza fissa dimora" e chiede ai prefetti di farlo presente agli uffici comunali.

Un plauso dunque all'intervento (un po' tardivo) del Viminale, importante ai fini del rinnovo del permesso a chi ha diritto ad essere protetto.

Scarica la circolare